

Cumiana
Fenestrelle
Frossasco
Garzigliana
Giaveno
Inverso Pinasca
Luserna San Giovanni
Lusernetta
Macello
Massello
Osasco
Perosa Argentina
Perrero
Pinasca
Pinerolo
Pomaretto
Porte
Prali
Pramollo
Prarostino
Roletto
Rorà
Roure
Salza di Pinerolo
San Germano Chisone
San Pietro Val Lemina
San Secondo di Pinerolo
Sant'Antonino di Susa
Torre Pellice
Usseaux
Villar Focchiardo
Villar Pellice
Villar Perosa

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1982

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(1072)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 febbraio 1982.

Norme di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441,
concernente la vendita a peso netto delle merci.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci;

Visto l'art. 6 della legge predetta, che demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di stabilire con suo decreto le norme per l'esecuzione della legge stessa;

Sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria più rappresentative della produzione, del commercio, della cooperazione e dei consumatori e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

Decreta:

Art. 1.

Definizioni e campo di applicazione

Agli effetti del presente decreto per « legge » si intende la legge 5 agosto 1981, n. 441, sulla « vendita a peso netto delle merci ».

Agli effetti della legge non si considerano vendite all'ingrosso le operazioni di vendita effettuate tra produttori.

Sono sottoposte alle norme della legge relative alla vendita all'ingrosso le operazioni di vendita effettuate nei confronti dei consumatori nei mercati all'ingrosso.

E' sottoposto alle norme della legge anche il trasferimento delle merci fra committente e commissionario, mandatario o astatore.

La legge non si applica alle fattispecie disciplinate dai regolamenti delle comunità economiche europee o dalle norme emanate in attuazione delle direttive comunitarie o da norme particolari riguardanti la vendita di singoli prodotti o di specifiche categorie di prodotti.

Art. 2.

Vendita di merci sfuse

Agli effetti della legge per merci vendute a peso allo stato sfuso si intendono le merci il cui peso venga determinato all'atto stesso della domanda d'acquisto.

Art. 3.

Vendita di prodotti preimballati

In tutti i casi in cui non trovino applicazione le disposizioni richiamate nel precedente art. 1, ultimo comma, il prodotto posto in vendita al minuto già contenuto in un imballaggio o in una confezione che lo avvolga interamente o parzialmente è da intendersi venduto nel rispetto della legge qualora l'imballaggio o la confezione porti l'indicazione del peso netto del prodotto.

Il consumatore, prima dell'effettuazione dell'acquisto, può chiedere l'apertura dell'imballaggio o della confezione ai fini della verifica del peso netto indicato. In tal caso, non può rifiutare l'acquisto del prodotto, ma se viene riscontrata una differenza fra il peso netto indicato e quello effettivo, il prezzo da pagare deve essere variato in proporzione.

Art. 4.

Visualizzazione del peso netto

Agli effetti dell'art. 2, primo comma, della legge, uno strumento per pesare consente la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto allorché è munito di dispositivo che permette, a seguito di apposito intervento, quando la tara è applicata sul piatto o sulla piattaforma, di:

riportare la lancetta sullo zero della scala graduata, se il dispositivo indicatore è del tipo con lancette a quadrante graduato;

azzerare le cifre dell'indicatore, se quest'ultimo è del tipo numerico a tamburelle, a visori optoelettronici o di tipo analogo;

riportare l'equipaggio mobile nella posizione d'equilibrio corrispondente a quella di strumento scarico, se il dispositivo indicatore è di tipo diverso dai precedenti.

Nelle bilance ad equilibrio automatico e non, a due piatti, la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto può essere realizzata equilibrando la tara applicata sul « piatto merci » con altra equivalente applicata sul « piatto pesi ».

Art. 5.

Collocazione dello strumento per pesare

Agli effetti dell'art. 2, primo comma, della legge lo strumento per pesare deve essere collocato nel locale di vendita in un punto e in modo tali da consentire all'acquirente la visione libera e immediata non solo del dispositivo indicatore del peso, ma della intera parte frontale e laterale dello strumento stesso.

Art. 6.

Adeguamento degli strumenti metrici

Gli strumenti per pesare utilizzati nella vendita al minuto dei prodotti alimentari debbono risultare rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 2, primo comma, della legge entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, se hanno una portata superiore a 10 chilogrammi; entro quattro anni, se hanno una portata superiore a 5, ma non superiore a 10 chilogrammi; entro cinque anni se hanno una portata non superiore a 5 chilogrammi.

Gli strumenti per pesare utilizzati nella vendita al minuto dei prodotti non alimentari debbono risultare rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 2, primo comma, della legge entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Anteriormente alla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti è consentito avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2, ultimo comma, della legge anche nel caso che vengano utilizzati strumenti per pesare che già consentano la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto della merce.

Art. 7.

Peso della carta da involgere

La carta da involgere o gli altri tipi di involucro impiegati ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge non possono superare il 2,5 per cento del peso della merce stessa per le merci di peso inferiore a 520 grammi; per le merci di peso uguale o superiore non possono superare i 13 grammi.

La verifica del peso della carta da involgere e degli altri tipi di involucro deve essere fatta dai competenti organi di controllo avvalendosi di strumenti di esattezza non inferiore ad un terzo del peso della carta o degli involucri stessi.

Art. 8.

Classi di precisione

Gli strumenti per pesare, impiegati nella vendita al minuto dei prodotti alimentari, utilizzati successiva-

mente al 31 dicembre 1982, debbono appartenere alle classi di precisione definite nella tabella annessa al presente decreto in relazione ai vari prodotti.

Art. 9.

Indicazione del peso sugli imballaggi utilizzati per la vendita all'ingrosso

L'indicazione del peso dell'imballaggio prevista dall'art. 3, secondo comma, della legge deve essere effettuata, con caratteri indelebili e chiaramente leggibili, in grammi se il peso dell'imballaggio non supera il chilogrammo, in decagrammi se non supera 1 dieci chilogrammi, in ettogrammi se non supera 1 cento chilogrammi, in chilogrammi per i valori superiori.

Oltre al peso all'origine dell'imballaggio devono essere indicati in termini percentuali gli scostamenti massimi che si possono verificare in relazione alle condizioni di impiego.

E' sufficiente l'indicazione del peso netto del contenuto nei documenti di cui all'art. 4 della legge per i seguenti prodotti:

caffè verde, anche se decaffeinato;

stoccafisso;

baccalà;

materie prime, semilavorati e finiti dell'industria tessile, paste per carta e carta da macero di produzione sia estera che nazionale.

Art. 10.

Vendita a pezzo e a collo

Per vendita a pezzo si intende la vendita di merci allo stato sfuso il cui prezzo sia fissato per unità di prodotto.

Per vendita a collo si intende la vendita di più pezzi omogenei contenuti in un imballaggio.

Possono essere venduti a pezzo o a collo le merci per le quali tale modalità di vendita risulti dalla « Raccolta provinciale degli usi » effettuata dalle camere di commercio ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, nonché i prodotti ortofrutticoli calibrati conformemente alle norme di qualità che li riguardano ed omogenei.

Art. 11.

Caratteristiche degli imballaggi di cui all'art. 3 della legge

Gli imballaggi utilizzati per commercializzare all'interno del territorio nazionale i prodotti ortofrutticoli soggetti al marchio nazionale di esportazione di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, modificata dalla legge 4 ottobre 1966, n. 839, debbono avere le stesse caratteristiche prescritte dalle norme emanate ai sensi di tali leggi per gli imballaggi da usare nell'esportazione dei prodotti suindicati. La caratteristica di essere nuovi non è però richiesta, salvo che si tratti di imballaggi utilizzati per prodotti di qualifica « extra ».

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 4, ultimo comma, del decreto ministeriale 7 agosto 1959, modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1960, e nell'art. 42, ultimo comma, del decreto ministeriale 10 aprile 1970.

Art. 12.*Involgente protettivo*

E' involgente protettivo tutto ciò che è a diretto contatto con il prodotto fin dal momento in cui viene venduto dal produttore o dal confezionatore e che è utilizzato per preservare il prodotto stesso dai danni che possono derivare alla sua integrità sia dallo sfregamento contro le pareti del contenitore, sia dal contatto con l'ambiente esterno.

Costituisce tara ogni involgente protettivo che consenta di pesare il prodotto separatamente da esso senza che ciò alteri né l'uno né l'altro. Sull'involgente protettivo di cui al presente comma non è richiesta l'indicazione del suo peso.

Sono da considerare involgenti protettivi non rientranti nella tara i budelli degli insaccati, la « stuccatura » dei prodotti di salumeria crudi e stagionati, l'involucro in cui è avvolta la zolletta di zucchero sciolta, l'incarto dei cioccolatini e delle caramelle singoli e ogni altro involgente similare.

Sono da considerare alla stregua degli involgenti di cui al precedente comma lo spago, la corda e le fascette che avvolgono alcuni prodotti, quali i salumi e i formaggi, il materiale usato per sigillare involgenti protettivi, l'eventuale incarto esterno dei formaggi a pasta molle, nonché i bolli metallici recanti le indicazioni previste dalle norme relative a determinati prodotti ai quali debbono essere uniti ai sensi delle norme stesse.

Qualora il consumatore acquisti porzioni del prodotto, il quantitativo richiesto deve essergli venduto privo dello spago, della corda, delle fascette, dei sigilli, dei bolli e dell'incarto di cui al comma precedente.

Art. 13.*Contratti*

I documenti di cui all'art. 4 della legge debbono contenere l'indicazione del peso netto della merce o, quando essa sia venduta a pezzo o a collo, il numero dei pezzi o dei colli.

I contratti stipulati difformemente dall'art. 4 della legge e dal comma precedente in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge stessa si applicano fino a che non abbiano esaurito i loro effetti.

Art. 14.*Strumenti per pesare: dotazione*

Chiunque utilizzi nella vendita all'ingrosso e al dettaglio strumenti per pesare deve comunicare agli uffici provinciali di statistica il numero degli strumenti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, distinti per caratteristiche di funzionamento, per portata, per classi di precisione, per anno di utilizzazione e, se indicato, per anno di fabbricazione. La comunicazione deve essere effettuata entro tre mesi dalla data suddetta.

La predetta comunicazione deve essere fatta, altresì, entro trenta giorni da chiunque aumenti o riduca la dotazione di strumenti per pesare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1982

Il Ministro: MARCORA

CLASSI DI PRECISIONE

	Strumenti per pesare	
	graduati	non graduati
Categoria merceologica	il valore ponderale di divisione dell'indicatore dei pesi non deve essere superiore a:	l'errore di esattezza deve essere conforme alle norme metrologiche vigenti, e, comunque, per un carico pari alla portata massima dello strumento, non superiore a:
1 - Prodotti ortofrutticoli, pane, cereali e derivati		g 5
2 - Generi di salumeria, latticini, formaggi, carni di ogni specie animale, prodotti ittici, alimenti dolci, caffè, tè, funghi e tutti i prodotti alimentari non specificati al n. 1 e al n. 3		g 2
3 - Tartufi, spezie, erbe officinali e aromatiche		g 1

(1140)

DECRETO 6 giugno 1981.

Coefficiente di ragguaglio per il 1980, per il calcolo dei contributi spettanti per beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali, danneggiati o distrutti da eventi bellici.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per i danni di guerra, integrata e modificata con legge 29 settembre 1967, n. 955;

Visto il precedente decreto concernente la fissazione dei coefficienti di rivalutazione dei contributi per danni di guerra emanato in data 19 giugno 1980 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 30 ottobre 1980;

Vista la lettera n. 8678 dell'8 aprile 1981 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica i seguenti indici per l'anno 1979: indice medio dei prezzi all'ingrosso = 191,60; indice salari dell'industria (base 1940 = 1) aggiornato al 1979 = 753,92;

Ritenuta la necessità di calcolare per il 1980 ai sensi dell'art. 27 della legge n. 968 e dell'art. 18 della legge n. 955, il rapporto esistente tra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione e della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra (maggio 1940), al fine di stabilire la base di commisurazione per la categoria dei beni relativi ad attività industriali, commerciali, artigiane e professionali indicati nell'art. 37 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, integrata e modificata dalla legge 29 settembre 1967, n. 955;